

COMUNE DI VALDICHY

Città Metropolitana di Torino

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO (Adottata con i poteri della del Consiglio Comunale)

N. 3
del 13/02/2019

OGGETTO:

APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019

L'anno **duemiladiciannove** , il giorno **treddici** del mese di **febbraio**, alle ore **dieci:trenta** , il sottoscritto Dr. Giuseppe ZARCONI – SUB COMMISSARIO PREFETTIZIO, assistito dal Segretario Comunale CALVETTI Claudio , il quale provvede alla redazione del seguente verbale

Visto il Decreto in data 29/12/2018 prot. Prefettura di Torino – Area II n. 011476a con cui il sottoscritto è stato nominato Sub Commissario Prefettizio per la gestione provvisoria del Comune di Val di Chy,

Considerato che allo stesso competono i poteri del Consiglio Comunale, della Giunta Comunale e del Sindaco;

Assunti i poteri del Consiglio Comunale ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e dello Statuto Comunale del Comune di Val di Chy, ha adottato il seguente provvedimento.

Delibera n. 3 del 13/02/2019

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI DI IMPOSTA IMU PER L'ANNO 2019

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regione Piemonte n. 10 del 19.07.2018 di istituzione al 01.01.2019 del Comune di Val di Chy per fusione dei Comuni di Alice Superiore, Lugnacco e Pecco;

VISTI gli artt. 8 e 9 del D.Lgs n. 23/2011 recante “Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”, e l’art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii.;

VISTO l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014) che ha previsto l’istituzione dell’Imposta Unica Municipale, della quale l’Imposta Municipale Propria costituisce la componente di natura patrimoniale, così come modificato dall’art. 1, comma 14, lett. a) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ai sensi del quale “... È istituita l’imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore” ;

VISTI sia il D.Lgs n. 504/1992, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, limitatamente alle parti cui espressamente rinvia il suindicato D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 e ss.mm.ii. e sia l’art. 52 del D.L. n. 446/1997 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;

CONSIDERATO l’art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO inoltre il D.M. Ministero dell’Interno 25.01.2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale “... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...”;

VISTO l’art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, così come novellato dall’art. 10, comma 1 lett. e) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016), ai sensi del quale “... A decorrere dall’anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell’imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani. L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell’articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito

sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente ...”;

RICHIAMATI i seguenti atti:

- Deliberazione di Consiglio del Comune di Alice Superiore n. 5 del 30.03.2018 di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;
- Deliberazione di Consiglio del Comune di Lugnacco n. 3 del 29.03.2018 di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;
- Deliberazione di Consiglio del Comune di Pecco n. 2 del 30.03.2018 di determinazione delle aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2018;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge Regione Piemonte n. 10/2018, il commissario è coadiuvato, fino all'elezione del Sindaco e dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei comuni originari sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 120, della Legge n. 56/2014;

DATO ATTO che, al fine di non aumentare il carico tributario a nessuno dei cittadini dei Comuni che si sono fusi, il comitato consultivo dei Sindaci ha suggerito di adeguare le aliquote al Comune che presentava quelle più basse nel corso dell'esercizio 2018;

STABILITO, quindi, determinare le aliquote per il 2019 nella misura di quelle approvate dal Comune di Alice Superiore per l'esercizio 2018;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

D E L I B E R A

1. Di approvare per l'anno 2019, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU nelle seguenti misure:
 - Aliquota di base: 0,76%
 - Aliquota abitazione principale (solo categorie A1, A8 e A9 e relative pertinenze): 0,4%
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: esenti
 - Detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, fino a concorrenza del suo ammontare, pari ad €200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 01.01.2019.
3. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 13 bis, del D.L. n. 201/2011, così come novellato dall'art. 10, comma 1 lett. e) della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).
4. Di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmati.

IL SUB COMMISSARIO STRAORDINARIO
F.to : Dr. Giuseppe ZARCONE

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : CALVETTI Claudio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art.124 D.Lgs. 267/00 e Art.32 L.69/09)

Si attesta che copia del presente verbale è pubblicata il giorno 13/02/2019 all'albo pretorio on line di questo Comune per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Val di Chy, li 13/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Claudio

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data 23/02/2019

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000).

X Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Val di Chy, li 23/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to CALVETTI Claudio

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Val di Chy, li 13/02/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CALVETTI Claudio